

DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. *Cognome e nome del denunciante:*
Associazione NAGA Onlus

2. *Rappresentato da:*
Avv. Pietro Massarotto

3. *Cittadinanza:*
Italiana

4. *Indirizzo o sede sociale:*
Via Zamenhof 7/A, 20136 Milano

5. *Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:*
039 02 58107791; fax: 0039 02 8392927 E-mail coordinamento.legale@naga.it

6. *Settore e sede di attività:*

Il **Naga** è un'associazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a Milano nel 1987, allo scopo di promuovere e di tutelare i diritti di tutti i cittadini stranieri nonché dei Rom e dei Sinti, senza discriminazione alcuna.

Il Naga riconosce nella salute un diritto inalienabile dell'individuo. Il contatto diretto e quotidiano con stranieri e rom permette di interpretarne i bisogni e di individuare risposte concrete, nonché di avanzare proposte, richieste, rivendicazioni nei confronti di strutture sanitarie e istituzioni politiche.

Gli oltre 300 volontari del Naga garantiscono assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a cittadini stranieri irregolari e non, Rom e Sinti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura, oltre a portare avanti attività di formazione, documentazione e *lobbying* sulle Istituzioni.

L'associazione non si pone in alternativa o in concorrenza con i servizi sanitari pubblici, né desidera deleghe nell'ambito di un settore che rientra tra le funzioni preminenti dello Stato sociale; si propone, anzi, di estinguersi come inevitabile conseguenza dell'assunzione concreta e diretta del "problema" da parte degli organismi pubblici preposti.

In un anno, vengono svolte dal Naga più di 15.000 visite ambulatoriali, oltre 800 persone che vivono nelle aree dismesse della città vengono contattate dal servizio di "Medicina di Strada",

centinaia sono i lavoratori di strada cui i volontari dell'unità di strada Cabiria offrono un servizio di prevenzione e riduzione del danno sanitario, centinaia sono i soggetti cui l'associazione offre tutela legale gratuita. Dal 2001, inoltre, i volontari del Centro Naga Har prestano assistenza legale e sociale a richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura.

7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:

Repubblica Italiana, Comune di Milano, Prefetto di Milano-Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia.

8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

A partire dal 2007 l'Amministrazione Comunale di Milano e la Prefettura di Milano hanno avviato una dura politica di sgomberi delle famiglie Rom e Sinti presenti all'interno del territorio comunale. Dal 2007 ad oggi, secondo quanto dichiarato dal vice Sindaco e assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, sono stati effettuati circa 283 sgomberi di campi non autorizzati¹. La nostra denuncia però si vuole concentrare sugli sgomberi avvenuti nei primi sei mesi del 2010, quando l'azione dell'Amministrazione Comunale si è trasformata in una vera e propria persecuzione contro le minoranze Rom e Sinti presenti all'interno del territorio comunale: in questo periodo sono stati effettuati circa 100 sgomberi², che si sono abbattuti spesso contro gli stessi nuclei familiari.

Gli sgomberi sono effettuati nonostante le condizioni meteorologiche avverse (lo scorso inverno è stato uno dei più rigidi degli ultimi anni, con nevicate e gelate frequenti e temperature sotto lo zero), e nonostante il fatto che l'allontanamento delle famiglie dalle aree che abitavano avrebbe interrotto i percorsi di inserimento scolastico dei minori e di inclusione sociale e lavorativa degli adulti, percorsi dovuti all'iniziativa di alcune associazioni ed istituzioni scolastiche.

Prefettura e Comune di Milano, (quest'ultimo anche attraverso la figura del Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato), in occasione di tali sgomberi, non hanno assicurato nessuna garanzia di tipo procedurale agli sgomberati, né hanno mai previsto soluzioni alternative accettabili: quelle proposte prevedevano lo smembramento delle famiglie (con gli uomini da una parte, le donne e i bambini dall'altra), in qualche caso la separazione dei figli dai genitori. In ogni caso, si trattava di sistemazioni temporanee, spesso in dormitori pubblici o in strutture di accoglienza fatiscenti.

Le sole soluzioni adeguate sono dovute all'iniziativa delle associazioni non governative operanti nel settore e alla generosità e solidarietà delle famiglie e degli insegnanti

1 Cfr. Il Giornale.it, « Nuovi sgomberi di nomadi. De Corato: "Prevenuti reati" », 25 giugno 2010.

Consultabile su:

http://www.ilgiornale.it/milano/nuovi_sgomberi_di_nomadi_de_corato_prevenuti_reati/comune_milano-colico-sgombero-forlanini-nomadi-campo-rom-milano-de_corato/25-06-2010/articolo-id=456189-page=0-comments=1

2 Conf. Il Giornale.it, « Roulottes abusive in via Tosi e al Montestella: altri 300 sinti allontanati dalla polizia locale », 22 maggio 2010.

Consultabile su:

http://www.ilgiornale.it/milano/roulotte_abusive_via_tosi_e_montestella_altri_300_sinti_allontanati_polizia_locale/22-05-2010/articolo-id=447307-page=0-comments=1

delle scuole dei bambini sgomberati. Alcuni nuclei familiari sgomberati hanno, infatti, trovato riparo presso alcune parrocchie e case d'accoglienza e presso alcune famiglie. Alle altre non è restato che risistemarsi in un'altra area dismessa della città in attesa di un nuovo sgombero, che, puntuale, è sempre arrivato, costringendo gli stessi nuclei familiari ad una nuova migrazione forzata.

Sono così stati ripetutamente violati i diritti fondamentali alla vita privata e familiare, alla salute, all'istruzione di questi cittadini comunitari di etnia rom.

Di seguito un elenco degli sgomberi effettuati da gennaio 2010. L'elenco non è esaustivo di tutti gli sgomberi effettuati; vengono riportati solo quelli per i quali è possibile fornire una documentazione attraverso la stampa, per la quale si rimanda all'Allegato 1.

- 14 Gennaio 2010: zona Forlanini
- 16 Gennaio 2010: zona Viale Sarca
- 19 Gennaio 2010: Via Gonin
- 21 Gennaio 2010: Sant'Arialdo Chiaravalle
- 28 Gennaio 2010: via Cristina di Belgioioso
- 29 Gennaio 2010: Giambellino e Molinetto di Lorenteggio
- 31 Gennaio 2010: via Molinetto di Lorenteggio e via Giambellino
- 1 Febbraio 2010: Via Siccoli (Bovisa) e Cavalcavia Bacula
- 3 Febbraio 2010: Cascina Gatti
- 4 Febbraio 2010: Tangenziale Est Via Rogoredo
- 8 Febbraio 2010: Alzaia Naviglio Grande
- 9 Febbraio 2010: Via Vaiano Valle, Via Giambellino, Bacula e Cavalcavia Giordani
- 10 Febbraio 2010: Chiaravalle e Stazione di Piazza Tirana (zona Lorenteggio)
- 16 Febbraio 2010 e giorni successivi: Segrate
- 18 Febbraio 2010: Barona
- 24 Febbraio 2010: Bovisa
- 9 Marzo 2010: Via Bonfadini
- 10 Marzo 2010: via Durando e Bacula
- 18 Marzo 2010: via Bisceglie
- 25 Marzo 2010: Via Parri ed allontanamento da Chiesa e capannone Segrate
- 1 Aprile 2010: Via Ardissona
- 8 e 9 Aprile 2010 : Via Selvanesco, Via Siccoli, Via Pepe e Ponte delle Milizie
- 13 Aprile 2010: Via Canelli
- 13 e 14 Aprile 2010: campo di Rubattino, Alzaia Naviglio Grande e stazione San Cristoforo.
- 14 Aprile 2010 : Cavalcavia Bacula
- 16 Aprile 2010 : Niguarda
- 20 Aprile 2010 : Via Sant'Arialdo 51, via Caduti di Marcinelle, stazione Greco-Pirelli e via Molinette di Lorenteggio
- 27 Aprile 2010 : Via Caio Mario e cavalcavia Giordani
- 28 Aprile 2010 : cantiere FS Piazza Lugano
- 4 Maggio 2010 : Via Toledo, Via Pestagalli e Roserio
- 5 Maggio 2010 : Corsico, Buccinasco e Trezzano
- 11 Maggio 2010 : Via Toledo e Via Cavriana
- 21 Maggio 2010 : Monte Stella e Via Tosi
- 31 Maggio 2010 : Tangenziale Est, Milano
- 25 Giugno 2010 : area demaniale Via Colico
- 26 Giugno 2010 : 11esimo sgombero del campo rom di V.le Forlanini

Fra gli abitanti del campo di via Rubattino, più volte sgomberati dalle forze dell'ordine, vi erano numerosi minori che frequentavano la scuola dell'obbligo nelle seguenti scuole elementari e medie: DDS Pini (elementare via Pini, elementare via Cima, elementare via Feltre), Circolo Didattico Scarpa (elementare via Clericetti, media via Pascal), Scuola media Buzzati di via Maniago, Scuola elementare di Pioltello (affrontando il viaggio ogni giorno), Scuola elementare via Manzoni, Rovagnasco, Segrate, Scuola dell'Infanzia di via San Carlo, Segrate. Per molti di essi, lo sgombero ha significato la fine del loro percorso scolastico, la perdita di cartelle, libri, quaderni, e, forse peggio di tutto, di preziosi vincoli di amicizia con compagni e maestre ³.

Nei campi vivevano numerose donne in stato di gravidanza o in puerperio e persone affette da handicap di notevole entità e da gravi patologia, documentati da certificati medici e riscontrate anche nel corso delle visite mediche effettuate da medici volontari appartenenti all'associazione denunciante. Gli sgomberi hanno comportato danni anche gravi alla salute di queste persone.

Gli sgomberi, seguiti in più di un caso dall'allontanamento verso il paese di provenienza, costituiscono al momento l'unica risposta fornita a una situazione di grave disagio sociale delle famiglie Rom che vivono nel territorio milanese.

L'Amministrazione Comunale e la Prefettura non si sono mai adoperate, a differenza di quanto indicano le decisioni assunte a livello comunitario dagli Stati Membri e dalla istituzioni comunitarie, per migliorare l'inserimento delle comunità Rom e Sinti attraverso la promozione del diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio ⁴.

³ A sostegno della necessità di non pregiudicare il diritto all'istruzione dei minori che vivevano nei campi sgomberati si erano espressi anche gli insegnanti del Circolo Didattico di Via T. Pini, 3 di Milano, nel quale ricadono le scuole frequentate dai bambini che abitavano il campo di via Rubattino, i quali, in una lettera indirizzata al Sindaco di Milano, al Prefetto di Milano e Commissario Straordinario per l'emergenza Rom e all'Assessore alle politiche sociali e alla scuola, avevano osservato quanto segue:

Egregi signori,

da circa due anni è presente sul territorio ove sorgono le nostre scuole, la comunità rom di Via Rubattino.

Grazie alla collaborazione tra scuola, volontari della Comunità di S. Egidio, Padri Somaschi e Parrocchie, sono stati avviati percorsi di integrazione, primo fra tutti quello di scolarizzazione dei bambini.

Attualmente sono iscritti alle nostre scuole 36 bambini, che, a seguito dell'imminente sgombero del campo, si vedranno impossibilitati a continuare la frequenza.

Questo potrebbe compromettere la possibilità di questi scolari di veder realizzato il loro diritto all'istruzione e potrebbe interrompere il percorso di integrazione che ha coinvolto nel corso dello scorso anno gli scolari rom insieme a quelli del quartiere e le loro famiglie. La rete di relazioni e il clima positivo venuti a instaurarsi potrebbero essere vanificati se questi bambini non verranno messi nelle condizioni di poter continuare a frequentare le scuole cui sono attualmente iscritti.

Chiediamo quindi che lo sgombero non significhi cessazione della possibilità di frequentare i nostri istituti e che pertanto le istituzioni da voi rappresentate si attivino affinché le famiglie rom del campo di Rubattino, con figli nell'età della scuola dell'obbligo, siano messe concretamente nelle condizione di poter continuare ad adempiere al loro diritto/dovere di mandare i figli a scuola, non in una scuola qualunque, ove tutto il percorso didattico e di integrazione andrebbe ricostruito, ma in continuità con quanto già in atto. Crediamo che il diritto alla scuola non possa essere garantito solo formalmente dal fatto che esistono istituti scolastici su tutto il territorio italiano, ma che vada fatta una scelta sostanziale e che si comprenda come l'interruzione di percorsi avviati significhi in realtà la negazione dei diritti di questi bambini.

Certi che le responsabilità derivanti dal vostro ruolo sapranno tenere conto dell'importanza di quanto vi chiediamo, porgiamo distinti saluti e rimaniamo in attesa di una vostra cortese risposta.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom, che « 24. ricorda che tutti paesi candidati si sono impegnati, nel quadro del processo di negoziazione e di adesione, a migliorare l'inserimento delle comunità rom e a promuovere il loro diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio »

Risoluzione del Consiglio, del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007), «12. molti Rom sono confrontati ad una situazione molto difficile, caratterizzata da casi di

Di fatto, adulti e bambini hanno visto gravemente limitati l'accesso a beni e servizi pubblici proprio in conseguenza della loro appartenenza all'etnia rom.

Quello che rende la situazione particolarmente grave è che agli sgomberi si accompagna una campagna mediatica, volta a presentare i Rom come gruppi di delinquenti dediti ai furti e ogni sorta di attività illecite, come un pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Ne risulta un'attitudine di ostilità verso i Rom da parte dell'opinione pubblica di giorno in giorno crescente, che spesso sfocia in un vere e proprie forme di razzismo

A titolo di esempio si riportano alcune dichiarazioni rese alla stampa dal vice Sindaco ed Assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato:

- “Lo sgombero – ha sostenuto il vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, alla stessa agenzia – si era reso urgente dopo la querela della proprietà, in quanto questo insediamento si stava pericolosamente ingrandendo, versando in condizioni igieniche precarie. **E i residenti lamentavano l'aumento esponenziale di furti e reati.** Ora, dopo questo grosso intervento realizzato interamente dalla Polizia Locale senza l'ausilio delle forze dell'ordine – ha concluso il vicesindaco – rimangono solo piccoli insediamenti ma la costante opera di ‘moral suasion’ ha ridotto gli abusivi a una presenza stimata in città sotto le 1.200 unità”. (<http://www.inviatospeciale.com/2010/01/milano-nel-2010-gia-5-sgomberi-di-romani/>)
- 29 Gennaio 2010 : “Molti rom erano addirittura pochi passi dalla pista ciclabile,” ha commentato, soddisfatto, il vicesindaco De Corato, “a dimostrazione che questi **rom romeni abusivi** non hanno alcuna remora a piazzarsi ovunque. Mi auguro che anche i

discriminazione basata sulla loro origine etnica e dall'esclusione sociale;” e per questo Invita gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze: “16. a promuovere l'accesso della popolazione rom ai diritti umani, ad accelerare il processo di inclusione sociale della stessa e a combattere ogni genere di discriminazione nei suoi confronti. »

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui rom, che « esprime preoccupazione dinanzi alle discriminazioni di cui i rom sono vittime nei settori dell'istruzione (in particolare la segregazione), dell'alloggio (segnatamente le espulsioni forzate, le condizioni di vita indegne, spesso in ghetti), dell'occupazione (il loro tasso di occupazione particolarmente basso) e della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e ad altri servizi pubblici [...] ritiene, in questo contesto, che l'alloggio sia una premessa per assicurare un'inclusione sociale effettiva »

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate, che ricorda come “ In numerosi Stati membri, per le comunità emarginate che vivono in zone urbane o extraurbane, l'alloggio costituisce un fattore decisivo di integrazione . Di conseguenza, è necessario estendere l'ammissibilità delle spese e gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri a queste comunità che vivono nelle zone urbane o rurali. (4) Senza tenere conto se queste comunità vivono in spazi urbani o rurali, a causa dell'infima qualità delle loro condizioni di alloggio, dovrebbero essere ammissibili anche le spese destinate al rinnovo e alla sostituzione delle abitazioni esistenti, anche con nuove costruzioni »

European Commission, Commission Staff Working Document, Roma in Europe: The Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-2010, Brussels 7 Aprile 2010, che sottolinea come nonostante notevoli progressi a livello europeo, le popolazioni rom nella maggioranza dei paesi europei (menzionate poche eccezioni tra le quali non figura l'Italia) vivono in condizioni estremamente svantaggiate.

Common Basic Principles for Roma Inclusion, Employment, Social Affairs, Health and Consumer Affairs (EPSCO) Council of 8 June 2009: nessuno dei dieci principi è considerato in una politica a favore dell'inclusione delle famiglie Rom da parte dell'amministrazione comunale di Milano

giudici, così solerti a difendere la salubrità di Milano, siano altrettanto severi contro **chi produce tonnellate di rifiuti abbandonati per la città**". (<http://ecumenici.wordpress.com/2010/01/31/la-censura-dei-media-e-il-manganello-dei-politici-lombardi/>)

- 1 Febbraio 2010 : "Salgono a 188 - commenta De Corato - gli sgomberi effettuati dal 2007. Otto solo nell'ultima settimana, più di uno al giorno. A dimostrazione che l'Amministrazione è determinata in questa azione di legalità e non si lascerà scoraggiare dai continui spostamenti degli abusivi sul territorio. Le regole vanno rispettate se si vuole l'integrazione e, **se pensiamo che il 73% dei reati tra comunitari è commesso da romeni**, è evidente che questo percorso si sta ancora costruendo. » (http://www.ilgiornale.it/a_omni.pic1?ID=milano&ARTICOLO=27513)

- 18 Maggio 2010: "La quarantina di costruzioni abusive del campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate (Milano) saranno abbattute". Lo annuncia il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del capoluogo lombardo Riccardo De Corato, sottolineando che "non c'è altra soluzione per risolvere una situazione di abusi decennali che da tempo costituisce **una fonte permanente di pericolo**, e ora più che mai, **per la sicurezza dei cittadini**". (http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2010/05_maggio/18/nomadi_milano_ville_abusive_di_monte_bisbino_saranno_abbattute,24366341.html).

- 25 Giugno 2010: « Per via Colico - spiega De Corato - ho chiesto l'intervento della Polizia Locale dopo aver direttamente constatato la presenza di abusivi che in quell'area isolata potevano **mettere a repentaglio seriamente la sicurezza dei cittadini**. Una **violenza sessuale lì sarebbe completamente invisibile** [...] Salgono a 283 - prosegue De Corato - gli interventi di allontanamento di rom. E' bene ricordare che questi interventi vengono chiesti dai cittadini, da privati che fanno querela perché se li trovano a occupare loro aree con montagne di rifiuti abbandonati. E contribuiscono a una migliore sicurezza della città. Perché **chi sta in questi luoghi abusivi poi vive di furti e scippi e altre violenze**. Violenze che poi possono ricadere su chiunque: cittadini milanesi o gli stessi rom. [...] Se vogliamo un'azione deterrente più incisiva occorre allora cominciare a punire certi comportamenti anziché lasciar cadere tutto in prescrizione sulla base dello 'stato di necessità ».
OmniMilano.it (http://www.omnimilano.it/news_visualizza.php?Id=1378)

- 7 Luglio 2010 : “**E' la dimostrazione che i rom se ne devono andare**” - dice Iezzi, dopo aver spiegato che, se riescono a derubare delle persone anche in un campo regolare, sotto le telecamere e con la sorveglianza delle forze dell'ordine, chissà cosa succede negli altri. “**Avanti con gli sgomberi perchè l'unico numero accettabile è lo zero**”- afferma, secco, il segretario provinciale della Lega.
Milanoweb (http://www.milanoweb.com/notizie/attualita-e-cronaca/10566_i-rom-non-risparmiano-neppure-la-lega)

Più di recente l'attività dell'amministrazione comunale si sta concentrando su campi regolari. In vista dello smantellamento degli stessi entro la fine del 2010, i Comitati di Gestione dei campi regolari (di cui fa parte l'amministrazione comunale) stanno emettendo provvedimenti

di allontanamento dai campi, basati sul “Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano” emanato dal Prefetto nel febbraio del 2009 e adottato successivamente dal Comune di Milano (Allegato 2).

Il principio base del Regolamento è che nelle aree destinate ai nomadi non si possa in nessun modo rimanere per più di tre anni, senza che venga fornita nessuna indicazione su politiche abitative alternative e su seri percorsi di integrazione.

Gli abitanti dei campi regolari che nei mesi scorsi hanno ricevuto una lettera che li informava del loro prossimo allontanamento dal campo ad oggi non hanno la minima idea di quale sarà il loro destino abitativo, né in quale modo verranno garantiti i percorsi lavorativi e scolastici intrapresi in questi anni da bambini, giovani, adulti.

Il Regolamento contiene anche forti restrizioni delle libertà personali (ad esempio il non poter invitare i propri amici e parenti senza autorizzazione del gestore; il non poter ricevere visite dopo le 22.00 senza autorizzazione). E' prevista inoltre, all'articolo 12, lett. A, la revoca della “autorizzazione alla permanenza” del nucleo familiare qualora, a carico di uno solo dei suoi componenti, venga accertata la sopravvenienza di condanne definitive. Nell'intero procedimento di revoca, manca ogni garanzia del contraddittorio e del diritto ad una difesa effettiva.

Molti dei provvedimenti di allontanamento adottati in queste settimane nei confronti dei abitanti del campo di Via Triboniano si basano sulla norma appena citata, che presenta evidenti profili di illegittimità. A questi provvedimenti, le famiglie interessate hanno risposto con istanze di riesame, con l'appoggio di questa associazione, come si potrà leggere di seguito al punto 12.

Non consta che per nessun altro soggetto fruitore di alloggi di provenienza pubblica siano mai state stabilite disposizioni di analogo tenore, indice evidente del carattere discriminatorio delle stesse.

Il Governo ha affermato che le misure eccezionali adottate con la legislazione emergenziale riguardante i campi nomadi, a cominciare dal censimento della popolazione Rom, sarebbero stati i mezzi necessari per realizzare altri interventi di tipo sociale: l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati; le misure di sostegno a progetti integrati per i minori; le azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione; il monitoraggio e la promozione delle iniziative poste in essere per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni.

Occorre far presente come si tratti di interventi per loro natura estranei a una logica emergenziale e che anzi, al contrario, richiederebbero piani organici di intervento a breve e lunga scadenza, nonché adeguate risorse.

In ogni caso, fino ad oggi non vi è nessuna prova che i progetti di cui parla la decretazione d'emergenziale (“*progetti per la realizzazione di villaggi attrezzati, attraverso la riqualificazione, messa in sicurezza ed alleggerimento di quelli esistenti, ovvero la localizzazione di nuovi siti idonei*”) siano davvero stati avviati, o che davvero siano in corso di realizzazione le “*iniziative di carattere sanitario (campagne di vaccinazione e rifacimento delle reti fognarie e dei sistemi igienico-sanitari), nonché quelle finalizzate all'inserimento sociale, con particolare riguardo alle attività di pre-scolarizzazione dei minori e di avviamento al lavoro*” di cui parla il decreto del governo.

Il 29 agosto 2008 il Comune di Milano ha ricevuto 13.115.700,00 € dal Fondo per la sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico del Ministero dell'Interno (art. 61, comma 18, L. n. 133/2008).

Il finanziamento è stato ottenuto dal Comune di Milano sulla base di un progetto avente per titolo "Diversi campi ed insediamenti nel territorio comunale: riqualificazione, messa in sicurezza, alleggerimento delle aree adibite a campi nomadi, integrazione sociale e lavorativa". Già nel progetto è evidente una sproporzione macroscopica nell'utilizzo di tali fondi: infatti, degli oltre 13 milioni di euro stanziati, ben 11 sono già stati usati o verranno destinati ad attività di cd. sicurezza (vale a dire sgomberi, e misure di controllo e segregazione delle famiglie che vivono nei campi); mentre solo 2 milioni sono stati destinati (ma ad oggi nessun reale progetto si è concretizzato) ai percorsi d'integrazione sociale e lavorativa delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio comunale.

Gli interventi "sociali" realmente in programma sono così riassunti sul quotidiano Il Giornale del 15 maggio 2009.

*«Ci siamo resi conto che mettere in sicurezza alcuni campi costerebbe più che assistere chi ci abita - afferma l'Assessore Moioli -. Abbiamo quindi deciso di mettere fine a questa forma di assistenzialismo diseducativo. Anche perché molti rom stanno riuscendo a integrarsi». L'obiettivo, a lunga scadenza, è di **chiudere tutti gli accampamenti della città.** «Non abbiamo ancora deciso in che modo i campi saranno smantellati - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato -, trattandosi di insediamenti regolari decideremo in accordo con questore e prefetto. Prima di tutto, però, dobbiamo sapere dove mandare i rom che attualmente abitano in quei campi. Stabilendo in modo puntuale quanti sono gli italiani e quanti i comunitari e gli extracomunitari. Ma per il momento le nostre priorità sono altre... ». Perché parallelamente alla sistemazione dei campi regolari continua la lotta alle baraccopoli abusive».*

http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2010/04_aprile/09/nomadi_milano_cento_rom_allontnati_da_tre_campi_abusivi.23747778.html

Del resto le stesse dichiarazioni degli esponenti di maggioranza che siedono in Consiglio Comunale non lasciano dubbi. Per Matteo Salvini, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale, anche i 2 milioni di euro per un possibile progetto d'integrazione sono troppi, ha dichiarato: "È chiaro ed evidente che la maggior parte dei soldi stanziati dal Viminale sono per la messa in sicurezza dei campi ovvero per la sicurezza dei cittadini milanesi. Vigileremo, invece, perché ogni euro stanziato sia usato per questo obiettivo". [«Corriere della Sera» 5 settembre 2009].

L'inchiesta dell'Associazione Terre Di Mezzo del giugno 2010, dal titolo "Il derby degli zingari", sostiene che i 250 sgomberi di campi rom abusivi effettuati dal Comune di Milano, dal primo gennaio 2007 al 30 aprile 2010 siano costati 5 milioni e 400mila euro. Nella stima di Terre di mezzo nel costo degli sgomberi, vengono considerate le spese per la rimozione dei rifiuti e per l'impiego di vigili urbani, poliziotti e carabinieri (Allegato 3)

Due consiglieri comunali, Patrizia Quartieri (Rifondazione comunista) e Giuseppe Landonio (Gruppo Misto) hanno presentato in febbraio un'interrogazione in cui hanno chiesto al Sindaco Letizia Moratti quale sia stato il costo degli sgomberi. La risposta è arrivata il 13 maggio, a firma del vicesindaco Riccardo De Corato: 1 milione e 756mila euro per

l'intervento dell'Amsa (Azienda municipalizzata , 270mila euro per l'impiego del Nu.I.R (Nucleo di intervento rapido per la manutenzione) e 102.300 euro per i "costi relativi al personale per servizi straordinari". Totale: 2 milioni e 128mila euro. Meno di quanto stimato da Terre di mezzo: nel calcolo effettuato dagli uffici comunali però non è stato però inclusa la retribuzione pagata agli appartenenti alla polizia locale e alle forze dell'ordine. (Allegato 4)

Ad oggi, l'unico frutto visibile del decreto emergenza Rom, e del censimento di tutti gli abitanti di campi regolari e non regolari, effettuato nel corso del 2008 con modalità lesive della privacy e discriminatorie (si veda il ricorso citato al punto 12), finora, è proprio il citato "Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio di Milano", un atto, come si è detto, oggetto di forti contestazioni fin dalla sua adozione, e dichiarato illegittimo dal Tar del Lazio in numerose parti (a titolo di esempio, sentenza TAR Lazio I sez. civ. n. 06352/2009 depositata il 1 luglio 2009, Allegato 5).

Ad oggi, l'unica misura certa, è che tutti gli abitanti dei campi Rom saranno destinati a vivere sotto il controllo della polizia, sotto lo sguardo di telecamere poste all'interno e all'esterno dei campi, come sorvegliati speciali.

E' quanto risulta dalle seguenti dichiarazioni del Vice –Sindaco De Corato.

De Corato annuncia che " il Prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, ha concesso il via libera a un progetto del costo di 479 mila euro, presentato lo scorso novembre dal Comune, per l'installazione di 20 telecamere wireless (mobili) all'esterno delle aree di via Triboniano, Idro, Martirano e Chiesa Rossa". "L'iniziativa, finanziata dal Fondo della contabilità speciale del commissario all'emergenza nomadi, rientra nel progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a campi rom sostenuto dal ministero dell'Interno" annuncia il vicesindaco, spiegando che "dell'esecuzione verrà incaricata A2a e che le immagini saranno condivise con la centrale operativa della polizia locale di piazza Beccaria, la control room del settore Sicurezza e le postazioni di polizia e carabinieri". L'installazione dovrebbe concludersi prima dell'estate e le telecamere che funzionano "attraverso onde radio grazie a preesistenti centraline" potrebbero, se necessario, essere spostate all'interno delle quattro aree individuate o in altri campi nomadi". "Nei 12 campi autorizzati, solo nel 2009, il Nucleo problemi dl territorio della polizia locale ha effettuato ben 1.693 sopralluoghi diurni e 1.349 controlli serali-notturni" conclude De Corato, ricordando che nei campi dove verranno installate le 20 telecamere (5 in ogni area) vivono 916 persone: 529 nelle quattro aree di Triboniano, 138 in via Idro, 178 in via Chiesa Rossa e 71 in via Martirano.

<http://milanocitta.it/dseserver/webcity/comunicati.nsf/weball/C302503F576CE960C1257700003A1FD6>

Riteniamo sia importante sottolineare come su questi fatti si siano espressi, tra gli altri, in senso fortemente critico, l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), Amnesty International e Navin Pillay, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

In particolare, l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), in occasione della giornata internazionale dei Rom del 2010, ha posto in evidenza come il problema delle discriminazioni dei rom non sia stato ancora affrontato adeguatamente in nessun paese europeo. (Allegato 6)

Amnesty International, nel rapporto annuale Italia 2010, alla voce discriminazioni afferma quanto segue: « A causa di sgomberi forzati e illegali, i Rom sono stati ancor più costretti a

vivere in condizioni di povertà. Le conseguenze negative hanno colpito sia Rom di nazionalità italiana, sia quelli con cittadinanza di paesi dell'Unione europea o di altri paesi »⁵.

Il 10 Marzo 2010, nel suo discorso al Senato Ms. Navanethem Pillay ha dichiarato : « Sono allarmata da resoconti di sgomberi forzati di Rom senza appropriate garanzie procedurali, così come mi preoccupa la mancanza di accesso dei bambini Rom all'educazione all'interno di insediamenti non autorizzati »⁶.

E' importante infine ricordare che il 21 Giugno 2010 si è tenuta l'udienza del Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d' Europa per la trattazione della denuncia del COHRE (Centre on Housing Rights and Evictions) all'Italia per le misure di sicurezza assunte dal Governo e i discorsi razzisti e xenofobi, tutti fattori che avrebbero portato, inter alia, agli sgomberi illegittimi in particolar modo di Rom e Sinti⁷.

9. Norme del diritto comunitario che lo Stato membro ha violato

A) Violazione di principi generali e di diritti fondamentali garantiti dalla Carta UE e dai Trattati

Gli atti adottati e la condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione (Comune e Prefetto) e dalle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini Rom abitanti nei campi non autorizzati e nei campi regolari sono da considerarsi illegittimi ai sensi del diritto comunitario, in quanto costituiscono una grave violazione del **diritto di partecipazione al procedimento amministrativo** e del **diritto al contraddittorio** del destinatario dei provvedimenti amministrativi sanciti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; del **diritto alla privacy, al domicilio e alla vita familiare**, sanciti dagli artt. 7, 8 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Direttiva 95/46/CE della Comunità europea relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, oltre che dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), cui l'Unione Europea aderisce; del **diritto a un'abitazione**, sancito dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; del **diritto all'istruzione dei minori**, tutelato dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; **del diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere**, sancito dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE; del **diritto alla salute** tutelato dall'art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

In particolare, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto del destinatario del provvedimento al contraddittorio, sanciti dall'art. 41, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali UE vanno garantiti comunque, quantomeno nei limiti consentiti dall'urgenza del provvedimento stesso: ogni individuo ha, infatti, *il "diritto di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio"*, nonché *"di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale"*, mentre lo stesso articolo sancisca

⁵ Amnesty International, Rapporto Annuale 2010, scheda paese Italia, consultabile al sito:
<http://www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2010/Italia>

⁶ Discorso disponibile al sito del Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite :
<http://www.unric.org/it/attualita/26516-discorso-al-senato-di-ms-navanethem-pillay-alto-commissario-delle-nazioni-unite-per-i-diritti-umani->

⁷ Denuncia disponibile al sito:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC58CaseDoc1_en.pdf

anche “*l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni*”. Nessuna di queste garanzie è stata assicurata ai cittadini Rom.

Quanto alle infrazioni delle norme relative alla tutela della vita familiare e della privacy degli appartenenti ai gruppi affetti dai provvedimenti emergenziali, si rammenta che esse sono state oggetto anche di una denuncia sottoposta alla Commissione Europea dalle associazioni ERRC (European Roma Rights Centre), Open Society Justice Initiative e OsservAzione, affinché la Commissione “*valuti l’impatto delle misure di emergenza e del censimento che ne è seguito, sui diritti umani fondamentali degli individui Rom e Sinti che vivono nei campi*”.

B) Violazione del divieto di discriminazione etnica e razziale, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, dall’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dalla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000.

Il mancato rispetto a danno dei cittadini Rom abitanti dei campi nomadi delle norme stabilite dal diritto interno e internazionale in caso di annunciati sgomberi, la mancata adozione degli “*interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie*”, la mancata garanzia di un eguale accesso all’istruzione, all’abitazione, ai servizi sociali, devono ritenersi collegati, per ammissione delle stesse autorità pubbliche, alla loro appartenenza all’etnia Rom.

Si prospetta dunque **una gravissima violazione del divieto di discriminazioni dirette razziali ed etniche**, stabilito, oltre che dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e dall’art. 19 del TFUE, dalla Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in particolare per quanto riguarda il divieto di discriminazione diretta e indiretta basata sull’etnia e la razza e le prescrizioni in tema di azioni.

Dette norme, a livello nazionale, trovano attuazione tramite il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), art. 43, e il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003, n. 215: Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (Allegati 7 e 8).

La Direttiva 2000/43 risulta violata in relazione a molti dei settori rientranti nel suo campo di applicazione, come definito all’art. 3.

In particolare, per quanto riguarda, le violazioni riscontrabili nel settore dell’abitazione, come potrà essere agevolmente verificato, di regola gli sgomberi di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche quelli occupati abusivamente da chi non ne ha titolo, avvengono secondo la seguente procedura: a) viene emesso un provvedimento di sgombero, notificato agli interessati; b) i servizi sociali del Comune effettuano verifiche in loco, per conoscere la situazione sociale e familiare degli occupanti destinatari del provvedimento; c) viene comunicata con alcune settimane di anticipo la data dell’esecuzione dello sgombero; d) se vi sono minori coinvolti, alle operazioni di sgombero assiste il Pronto intervento minori del Comune; e) i soggetti portatori di particolari esigenze vengono collocati in comunità alloggio.

Nessuna di queste cautele è stata osservata nelle vicende in esame. L’unica alternativa prospettata nel corso degli sgomberi, come si è detto, è quello di smembrare le famiglie e collocare per un periodo di tempo limitato donne e minori in un dormitorio.

Con riferimento, poi, alle condizioni di accesso all'abitazione vigenti nei campi regolari, prima ricordate, nessun'altro utente di alloggi di provenienza pubblica è sottoposto a regole e controlli così lesivi della libertà personale, della privacy e, in ultima analisi, della dignità stessa della persona.

Discriminatorio, come si è visto, è anche il trattamento subito dagli abitanti dei campi in riferimento all'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sanitarie sociali, soprattutto in occasione della campagna di sgomberi in atto.

Com'è noto, l'argomento utilizzato dal Governo italiano per negare che il trattamento degli abitanti dei campi rom, autorizzati e non, dipenda dalla loro etnia è che gli interventi prima descritti sono rivolti non ai Rom in quanto tali ma in quanto "abitanti dei campi nomadi". Se anche fosse così, ed è difficile crederlo viste le affermazioni che gli amministratori fanno pubblicamente sulla loro intenzione di colpire proprio i Rom, si tratterebbe in ogni caso di una discriminazione di tipo indiretto, visto che tali misure che si asseriscono neutre producono sicuramente uno svantaggio particolare a danno dei Rom, che costituiscono la totalità degli abitanti dei campi suddetti, o comunque il gruppo etnico-razziale di gran lunga prevalente.

Né sembra che sia sussistente, in questo caso, una finalità legittima e che i mezzi adoperati siano mezzi appropriati e necessari a raggiungerla, come si è cercato di mostrare in precedenza.

L'opinione espressa subito dal Naga e dalle altre associazioni operanti nel settore, che le motivazioni "sociali" dei provvedimenti emergenziali non potessero in alcun modo giustificare le misure di carattere discriminatorio adottate nei confronti dei Rom che abitano sul territorio nazionale, ha ricevuto più di una conferma in questi due anni di attuazione dei provvedimenti stessi: non solo i mezzi scelti per attuare le politiche di inclusione indicate dal Governo come finalità da perseguire sono illegittimi, ma le finalità stesse sono di fatto inesistenti.

B) Violazione del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità sancito dall'art. 19 del TFUE

Gli atti e i comportamenti fin qui descritti configurano anche una discriminazione fondata sulla nazionalità. Come risulta anche dalle dichiarazioni prima riportate, il trattamento riservato agli abitanti dei campi nomadi, è dovuto anche alla loro **nazionalità rumena**. Ma a prescindere dalle intenzioni, sul piano dei fatti, è certo che il trattamento subito da tali cittadini UE non solo è peggiore se comparato al trattamento riservato ai cittadini italiani (se si eccettuano, per alcuni profili, gli italiani di etnia rom e sinti), ma, come è facilmente accertabile, è peggiore anche rispetto a quello riservato a cittadini UE di altre nazionalità, in violazione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico europeo.

C) Violazione delle disposizioni della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, i provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini rumeni di etnia rom sarebbero dovuti alla loro condizione personale di soggetti privi di mezzi economici o costituenti un pericolo per la sicurezza pubblica. Già nel luglio del 2007, la presenza di cittadini Rom di nazionalità rumena veniva rappresentata ai media dalle autorità italiane nel modo che segue:

“Si è tenuto ieri in Prefettura il tavolo sui rom, cui hanno partecipato, oltre al Prefetto Gian Valerio Lombardi, il vice sindaco e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milano Riccardo De Corato e Mariolina Moioli, il comandante della Polizia Municipale Emiliano Bezzon e l’assessore provinciale alla Sicurezza Alberto Grancini. Uno dei temi al centro dell’attenzione, è stata la direttiva europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, che concedendo anche ai rumeni la cittadinanza europea ha di fatto aperto le porte a migliaia di nuovi immigrati, senza sostegno e senza casa, provenienti da questa terra. Il Prefetto di Milano ha annunciato di aver dato disposizione affinché gli agenti delle Forze dell’Ordine si attrezzino per accertare la presenza sul territorio di cittadini comunitari che non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento economico e a quello della propria famiglia. Gli agenti, ha spiegato Lombardi, dovranno eseguire specifici controlli a partire da accattoni e mendicanti. La normativa europea, infatti, parla chiaro: chi non ha un lavoro e mezzi economici sufficienti a vivere dignitosamente sarà allontanato”.

Il Meridiano 3 luglio 2007

Premesso che, come la Direttiva stabilisce espressamente, in nessun caso l’allontanamento, contrariamente a quanto sembrano ritenere le autorità pubbliche, può essere dettato da sole ragioni economiche, a quanto consta, molti dei provvedimenti di allontanamento adottati nel periodo di vigenza della legislazione emergenziale, e in particolare quelli che hanno fatto seguito agli sgomberi prima descritti, sono stati adottati senza le garanzie previste dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (2004), relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

A quanto risulta da segnalazioni provenienti dagli abitanti dei campi milanesi (ma le informazioni sono molto difficili da reperire, per l’assoluta mancanza di trasparenza dell’operato del Prefetto e delle forze dell’ordine al riguardo), le procedure di allontanamento hanno avuto e hanno una durata molto breve, il che non consente di per sé che vengano rispettate le condizioni di legittimità stabilite dalla Direttiva. In particolare, non risulta che vengano puntualmente rispettate le condizioni che seguono:

- tutti i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio della proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell’interessato.
- il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante.
- in ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare alcuni elementi quali la durata della residenza nel suo territorio dell’interessato, l’età di quest’ultimo, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nel paese che lo ha accolto così come i suoi legami con il paese d’origine.
-

10. *Finanziamento comunitario di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:*

L’Amministrazione comunale di Milano, ad oggi, non ha mai voluto usufruire delle risorse finanziarie che l’Unione Europea ha messo a disposizione per l’integrazione delle comunità Rom.

Questo grave comportamento dell'Amministrazione comunale di Milano è purtroppo in linea con l'atteggiamento del Governo nazionale. Lo stesso presidente della Commissione Europea Josè Manuel Barroso, rispondendo al giornalista Andrea Bonani del quotidiano «La Repubblica», ha messo in luce: *“Noi abbiamo messo in campo strumenti finanziari e normativi. Il fondo sociale europeo prevede programmi specifici per l'integrazione della comunità rom. In totale abbiamo già stanziato 275 milioni di euro e in più dato sessanta milioni a Bulgaria e Romania per questo obiettivo nella strategia di pre-adesione. Per la Spagna sono stati pagati 52 milioni di euro, per la Polonia 8 milioni e mezzo, per la Repubblica Ceca oltre 4 milioni, per l'Ungheria quasi un milione. Per l'Italia, zero. **L'Italia non ha mai chiesto di accedere a questi programmi.** Certo noi siamo prontissimi a pagare, ma dobbiamo farlo sulla base delle richieste nazionali. Tocca ai governi chiedere i finanziamenti. Noi non possiamo certo imporli”*⁸.

Da documenti della Commissione risulta che nel 2008 l'Italia ha destinato 3.4 m € del Fondo per le politiche Sociali a interventi riguardanti l'occupazione lavorativa dei Rom⁹. Non si hanno, tuttavia, dati neppure sull'effettiva utilizzazione di tale somma.

11. Contatti già presi con altre istituzioni od organi

Il 5 Maggio 2010 ERRC - European Roma Rights Centre e il NAGA hanno inviato una lettera alle principali istituzioni di tutela dei diritti umani, europei ed internazionali, per l'ondata, senza precedenti, di sgomberi forzati di famiglie rom e sinti a Milano. ERRC e NAGA hanno richiesto con urgenza al Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, allo Special Rapporteur ONU sull'abitazione e all'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, di denunciare pubblicamente le gravissime violazioni di diritti umani e di organizzare una missione di emergenza in Italia (Allegato 9).

La stessa lettera è stata mandata, per conoscenza, al Ministro degli Interni Maroni.

FRA ha inviato una risposta (FRA 879-2010, 1 Giugno 2010, Allegato 10) dichiarando l'intenzione di tenere in considerazione informazioni e documenti inviati per l'attività di lobbying.

12. Azioni o ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali o altri procedimenti avviati

L'Associazione Naga Onlus ha intentato diverse azioni dinanzi a tribunali italiani, in proprio e a sostegno di soggetti ricorrenti. Si tratta ovviamente di azioni legate ai singoli episodi di sgombero e allontanamento da campi regolari e irregolari. In particolare riportiamo i dati relativi alle più recenti:

⁸ Andrea Bonani, [“Josè Barroso: "L'Italia non ha mai chiesto i fondi per i Rom"”](http://circolopasolini.splinder.com/post/14675236/jose-barroso-l-italia-non-ha-mai-chiesto-i-fondi-per-i-rom), La Repubblica, 11 novembre 2007 : <http://circolopasolini.splinder.com/post/14675236/jose-barroso-l-italia-non-ha-mai-chiesto-i-fondi-per-i-rom>

⁹ European Commission , Commission Staff Working Document, “Roma in Europe: The Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-2010”, Brussels, 7.4.2010, p. 11

1. Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lombardia di Milano causa RG 2735/2009 Atto di intervento adesivo dipendente dell'Associazione Naga con l'Avv. Francesca Gorini interveniente all'udienza del 16 Dicembre 2009 a sostegno delle ragioni esposte con ricorso 2735 del 2009 proposto da Nicolae Julica Padeanu Sorin e Leonard Franci con gli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri ed Eugenio Polizzi contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2 – Palazzo Marino, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, via Guastalla n. 8. e contro PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, anche in qualità di Commissario straordinario ex ordinanza Presidente Cons. Ministri n. 3677/08 e DPCM 28.5.09, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano, via Freguglia 1, per l'annullamento, previa sospensione
 - del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 607658/2009, emesso in data 6.8.2009, notificato al ricorrente Nicolae Julica Sorin Padeanu in data 12.8.2009, con il quale è stata revocata al ricorrente ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n.1 del campo nomadi di Milano, via Triboniano 212, e l'assegnazione del modulo abitativo n.7 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;
 - del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, PG 586633/2009, emesso in data 29.7.2009 confermato, a seguito di istanza di riesame presentata dall'interessato, dal successivo provvedimento PG 607683/2009, emesso in data 6.8.2009 e notificato al ricorrente Leonard Franci Padeanu in data 12.8.2009, con il quale è stata revocata al ricorrente ed al nucleo familiare dello stesso l'autorizzazione all'ammissione e permanenza nell'area n.1 del campo nomadi di Milano, via Triboniano 212, e l'assegnazione del modulo abitativo n.7 nei confronti del medesimo e del suo nucleo familiare, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi; ed in particolare:
 - del “Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano”, emesso dal Prefetto di Milano, nella sua qualità di Commissario straordinario ex ordinanza Presidente Cons. Ministri n. 3677/08 e DPCM 28.5.09.

Si allega la sentenza del 16 Dicembre 2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III di Milano ha dichiarato il ricorso inammissibile appartenendo la causa alla competenza funzionale del TAR Lazio (Allegato 11).

2. Tribunale di Milano, causa RG 79655/09 –sez. 1 Civ. – G.I. dott.ssa Miccicchè
Ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c. di: Albăstroi Elena Valerică; Bivol Ioana, e Bivol Mircea in proprio e in nome e per conto dei figli minori Bivol Ionut Florin e Bivol George Adrian; Bocea Dorina; Bocea Marian e Bocea Alexandra in proprio e in nome e per conto della figlia minore Bocea Petruta Otranta; Bucur Sandu e Bucur Alina Luminita in proprio e in nome e per conto dei figli minori Anghel Cristina Claudia e Anghel Marius Romalio; Chelu Aurel e Rujea Mihaela in proprio e in nome per conto dei figli minori Lilican Gheorghe Nicușor e Lilican Wasilica Lionela; Cioran Luminita in proprio e in nome e per conto dei figli minori Cioran Timotei, Cioran Filip, Cioran Iosif, Cioran Florinel; Cismaru Ana Maria; Diaconu Nina-Ileana; Feraru Florica in proprio e in nome e per conto della figlia minore Florea Cristina; Ilie Gabi e Ilie Stelu in proprio e in nome e per conto del figlio minore Ilie Stefano Davide; Iona Stidie e Iona Gabriela in proprio e in nome e per conto dei figli minori Tanasie Constantin Elvis, Tanasie Elena Eliza, Tanasie Daniel Florin; Istraila Marinela; Marin Florin; Matescu Veronica; Micu Claudia e Micu Viorel in proprio e in nome e per conto del

figlio minore Micu Claudio Florin; Micu Emilia in proprio e in nome e per conto dei figli minori Micu Hondina Larisa e Stănga Andra Aurelia; Nicolae Adrian e Nicolae Lenuța in proprio e in nome e per conto dei figli minori Nicolae Maria e Nicolae Claudia Isabela; Paun Costel e Paun Daniela in proprio e in nome e per conto dei figli minori Paun Cristina; Preda Aurel; Putică Cristian Eduard e Durusan Garofita in proprio e in nome e per conto dei figli minori Durusan Ana Maria; Sandu Ionita e Dumitru Narcisa in proprio e in nome e per conto della figlia minore Dumitru Rahela; Stan Rodica e Paun Gheorghe in proprio e in nome e per conto dei figli minori Paun Cristina e Paun Florina; Stinbu Geta Laura; Stoican George in proprio e in nome e per conto dei figli minori Calin Razvan Alexandru e Calin Gheorghita; Stoiculescu Clopotel e Stoiculescu Simona in proprio e in nome e per conto dei figli minori Petre Laurentiu, Petre Ionut; Stoiculescu Valerica Izaura; Stoiculescu Leonard e Zamfir Albania in proprio e in nome e per conto dei figli minori Lincan Cristina, Lincan Laurentiu; Stoiculescu Petrică e Stoiculescu Mariana in proprio e in nome e per conto del figlio minore Tanasie Vasile Albert; Tanasie Marieta Valerian Margareta e Tanasie Visinel in proprio e in nome e per conto della figlia Lincan Ana Maria; Paun Ovidiu Constantin e Vaduvă Alida in nome proprio e in nome e per conto del figlio Paun Riccardo Andrei; Vaduvă Viorel e Văduva Luminita in proprio e in nome e per conto dei figli Micu Roberta Giulia, Micu Isabela, Micu Aron Florin; Vasile Marin e Vaduvă Florina in proprio e in nome e per conto del figlio Vasile Laurentiu; Zaharia Simona; Zaharia Gruia e Zaharia Sonia in proprio e in nome e per conto del figlio Zaharia Romeo Vasile. Tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Regina Margherita 30, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri dai quali sono rappresentati e difesi in unione anche disgiunta con l'avv. Pietro Massarotto (Associazione Naga) in forza di distinte in calce al presente atto contro PREFETTO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, anche in qualità di Commissario straordinario ex ordinanza Presidente Cons. Ministri n. 3677/08 e DPCM 28.5.09, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano, via Freguglia 1. e COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, via Guastalla n. 8.

I ricorrenti hanno proposto questa azione al fine di ottenere una decisione che anticipasse gli effetti di un eventuale sgombero, chiedendo quindi: A) L'accertamento della illegittimità della condotta dei convenuti per violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, del diritto al contraddittorio, del diritto alla privacy, al domicilio e alla vita familiare, del diritto all'abitazione, del diritto all'istruzione e del diritto alla salute, in particolare sotto il profilo della mancata osservanza delle garanzie procedurali indicate dalla Corte di Strasburgo e dalla Prescrizioni delle Nazioni Unite in materia di sgomberi forzati relative a: (a) consultazione delle persone e dei gruppi interessati; (b) adeguata e preventiva notifica a tutte le persone interessate della data e delle modalità dello sgombero; c) identificazione dei soggetti istituzionali incaricati di eseguire lo sgombero; d) garanzia del contraddittorio e di accesso alla tutela in giudizio dei propri diritti; f) predisposizione di adeguate alternative abitative per i nuclei familiari affetti. B) L'accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dalla Pubblica amministrazione a danno dei ricorrenti; C) La condanna dell'Amministrazione a adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire i diritti procedurali e sostanziali di cui al ricorso.

Si allega ordinanza del 16 Febbraio 2010 con la quale il Giudice Miccicchè, Tribunale di Milano, Sezione I Civile, ha dichiarato cessata la materia del contendere, dal momento che lo sgombero è stato concretamente effettuato prima che fosse celebrata l'udienza fissata. (Allegato 12)

3. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano Ricorso RG 1063 del 2009 con istanza di sospensione – anteriormente alla trattazione della domanda cautelare – dell’efficacia e degli effetti dell’ordinanza de qua con provvedimento assunto inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 21, co. 8, legge TAR da parte dei signori Franco Ovara Bianchi, Luigi Albano Vinotti, Simonetta Matrundola, Decio Vinotti, Ketti Henich, Brandon Vinotti, Dylan Vinotti, Gioele Vinotti, Kemuel Vinotti, Samanta Morandi, Alisea Morandi, Fraida Vinotti, Albertina Bianchi, Ernico Carlo Bianchi, Maddalena Vacchino, Giuseppe Vinotti, Maddalena Amelia Ferrari, Jhonny Bianchi rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro Massarotto (Associazione Naga) contro Comune di Gambolò in persona del Sindaco pro tempore Avv. Elena Nai per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia all’ordine di liberare entro il 30 Aprile 2009 da roulotte, caravan, manufatti e oggetti di qualsiasi tipo l’area di Via Mazzini, in fregio alla S.P. 81, nei pressi del fiume Terdoppio, con previsione, in caso di inottemperanza, di esecuzione di sgombero coattivo il giorno 1 Maggio 2009; nonché per l’annullamento di tutti gli atti prodromici, conseguenti e/o dipendenti.

Si allega l’ordinanza del 21 Maggio 2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato (Allegato 13) e la sentenza del 4 Marzo 2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato i provvedimenti impugnati (Allegato 14).

4. Tribunale civile di Milano, ricorso ex art 44 D.Lgs. 286/98 e art. 4 D.Lgs. 215/03
Dei signori Mujo OMEROVIC, Nevresa OMEROVIC, Ana-Maria ADOMNICA, Alina Jurca TREICA, Bebe CHITU, Marian SIMA, Titel MUNTEAN, Mihalache BUNESCU, Constanta TRANCA, Emilia Rocsana SIMA, Dijana PAVLOVIC, e delle associazioni NAGA Associazione volontaria di assistenza socio sanitaria e per i diritti di stranieri e nomadi - Onlus, con sede legale in Milano, Via Zamenhof n. 7/A, CF 97058050150, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Pietro Massarotto, A.S.G.I. - Associazione studi giuridici sull’immigrazione, con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, P. IVA e CF 07430560016, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Lorenzo Trucco, Associazione Avvocati per Niente Onlus, con sede legale in Milano, via della Signora 3/a, CF 97384770158, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Alberto Guariso, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri del Foro di Milano e Nazarena Zorzella del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi in Milano, viale Regina Margherita 30, giusta deleghe a margine del presente atto e in calce limitatamente alla sig.ra Nevresa Omerovic contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del Presidente pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; PREFETTO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore; tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia 1.

Il ricorso è stata proposto per l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato d’emergenza e per la natura discriminatoria del criterio etnico del nomadismo di cui al DPCM 21 Maggio 2008 e alle successive ordinanze, nonché per il carattere discriminatorio della previsione inerente il censimento e l’identificazione personale con rilievi segnaletici, nonché del regime di deroga alla legge ordinaria.

E’ stato quindi richiesto che il Tribunale adito: a) accertasse e dichiarasse il carattere discriminatorio, ai sensi e per gli effetti degli artt.43 e 44 d.lgs n. 286/98 e 4 D.Lgs 215/03, del D.P.C.M. 21.5.2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26.5.2008) con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha effettuato la “Dichiarazione dello stato di emergenza

in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia” e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3677 del 30.5.2008 con cui sono state impartite “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31.5.2008) o in subordine della sola Ordinanza. e della condotta messa in atto per dar loro esecuzione; b) ordinasse al Presidente del Consiglio dei Ministri di rimuovere, nei confronti dei ricorrenti, gli atti e la condotta sopra indicati ed i loro effetti discriminatori, con le modalità che riterrà opportune; c) ordinasse al Prefetto di Milano, in qualità di Commissario straordinario, di astenersi dal procedere alla identificazione ed al censimento dei soggetti residenti in campi nomadi della Regione Lombardia o della città di Milano mediante rilievi segnaletici e comunque dall’adottare qualsiasi atto/comportamento autorizzato dal DPCM 21.05.08 e/o dall’ordinanza del 30.05.08 in deroga alle ordinarie norme di legge; d) condannasse i convenuti, in solido tra loro ovvero in via disgiuntiva per la parte di rispettiva competenza, a risarcire il danno non patrimoniale subito e subendo da ciascuno dei ricorrenti, nella misura che il Giudice vorrà determinare in via equitativa, suggerendosi a parametro la somma di € 100,00 al giorno per ciascun ricorrente, a decorrere dal 21 maggio 2008 e sino a quando il DPCM e/o l’ordinanza non saranno rimossi nei confronti dei ricorrenti; e) ordinasse la pubblicazione del provvedimento di accoglimento, totale o parziale, del presente ricorso, sui siti web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno sino al 21 maggio 2009 nonché, per almeno una settimana, sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della sera, il tutto a spese dei convenuti.

Il ricorso è pendente.

5. Istanze di riesame al Presidente del Comitato di Gestione (ex. Artt. 3 e 4 del Regolamento delle aree destinate ai nomadi) Dott.ssa Carmela Madaffari, quale Direttore Centrale della Direzione Famiglia, Scuola e Politiche Sociali e Presidente del Comitato di Gestione nonché Maurizio Azzolini, quale Responsabile del Procedimento per provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’ammissione e permanenza nei moduli abitativi assegnati ad 11 famiglie nel campo autorizzato di Triboniano poiché un membro di ciascuno dei suddetti nuclei familiari avrebbe ricevuto condanne definitive. L’Articolo 12 lett. A del “Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano” (si veda Allegato...) sul quale si basano questi provvedimenti prevede che l’autorizzazione a risiedere venga revocata ad un nucleo familiare qualora a carico di uno dei suoi componenti venga accertata la sopravvenienza di condanne definitive per reati contro il patrimonio o le persone. Le istanze di riesame presentate da queste famiglie, sostenute dal Naga, sostengono vi sia anzitutto un errore di interpretazione del termine “sopravvenienza”, dal momento che le condanne riportate nei provvedimenti non sono “sopravvenute”, ma risalgono ad anni prima dell’entrata in vigore del Regolamento. Sostengono inoltre l’illegittimità dell’intero Regolamento, che estende la responsabilità individuale e specifica del soggetto che ha ricevuto una condanna definitiva all’intero nucleo familiare, sulla base di una sorta di illecita responsabilità oggettiva di carattere familistico. Un tale genere di responsabilità oggettiva a carattere collettivo non ha alcuna legittimità nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana né può essere introdotta surrettiziamente da un mero provvedimento normativo di secondo grado, quale il Regolamento citato.

Si allega una delle istanze di riesame a titolo di esempio (Allegato 15)

Il riesame è pendente.

13. Documenti allegati:

Allegato 1: rassegna stampa sgomberi 2010

Allegato 2: “Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano” emanato dal Prefetto nel febbraio del 2009 e adottato successivamente dal Comune di Milano

Allegato 3: “Il Derby degli Zingari”, Terre Di Mezzo, Giugno 2010

Allegato 4: Interrogazione presentata il 19 Febbraio 2010 dai consiglieri Quartieri e Landonio – Sgomberi campi rom

Allegato 5: sentenza TAR Lazio I sez. civ. n. 06352/2009 depositata il 1 luglio 2009

Allegato 6: Dichiarazione dell'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in occasione della Giornata internazionale dei rom 2010 , 7 aprile 2010

Allegato 7: art. 42-46 Testo Unico Immigrazione (Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)

Allegato 8: Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003

Allegato 9: ERRC and Naga letter to the Office of the Commissioner for Human Rights Council of Europe, UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Urgent response needed to recurrent evictions of Roma in Milan, Italy*

Allegato 10: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) reply to *Urgent response needed to recurrent evictions of Roma in Milan, Italy*

Allegato 11: 16 Dicembre 2009, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, sentenza su causa RG 2735/2009.

Allegato 12: 16 Febbraio 2010, Tribunale di Milano, sezione I Civile, causa RG 79655/09 – sez. 1 Civ. – G.I. dott.ssa Miccicchè, ordinanza

Allegato 13: 21 Maggio 2009, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, ordinanza Sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2009

Allegato 14: 4 Marzo 2010, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, sentenza su ricorso numero di registro generale 1063 del 2009

Allegato 15: fac simile istanza di riesame per provvedimenti di allontanamento di nuclei familiari dal campo di via Triboniano, Maggio 2010

REPORT, ARTICOLI, LETTERE:

Allegato 16: Febbraio 2010, Lettera Maestre Segrate

Allegato 17: 24 Febbraio 2010, Lettera di Silvia Borsani maestra presente allo sgombero di oggi in Bovisa

Allegato 18: 10 Marzo 2010, Esposto insegnanti e ATA del circolo didattico "Marie Curie" di via Guicciardi,1 a Milano 10 Marzo 2010

Allegato 19: Appello Don Panzeri all'On. Gianfranco Fini - Presidente della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano

- Simoni, A., *Appunti per una "lettura romanì" del "pacchetto sicurezza"*, Diritto Immigrazione e Cittadinanza, Anno XI, n. 4 2009, Franco Angeli, pagg. 217-230

- Simoni, A., *I decreti 'emergenza nomadi': il nuovo volto di un vecchi problema*, Diritto Immigrazione e Cittadinanza, Anno VIII, n. 3 - 4 2008, Franco Angeli

- Vitale, T., *Contestualizzare l'azione pubblica: ricerca del consenso e varietà di strumenti nelle politiche locali per i rom e i sinti*, in G. Bezzecchi, M. Pagani e T. Vitale (a cura di), *I rom e l'azione pubblica*, Milano, Teti Editore, 2008, pagg. 7 ss.

- Cherchi, R., *I diritti dello straniero*, in R. Cherchi e G. Loy (a cura di), *Rom e Sinti in Italia. Tra stereotipi e diritti negati*, Roma, Ediesse, 2009, pagg. 155-156

NORMATIVA ITALIANA:

- LEGGE REGIONALE Lombardia N. 77/89, "Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi", 1989: con questa legge la Regione Lombardia, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; favorisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.

La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse. Gli articoli riguardano la realizzazione di campi di sosta o di transito, l'accesso ai servizi sociali, iniziative nel campo scolastico e professionale, tutela dei minori e stabilisce le strutture e i soggetti interessati. (Allegato 20)

- Presidente del Consiglio dei Ministri, Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (D.P.C.M. 21/05/2008), prorogato di un anno: dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio. (Allegato 21)

Lo Stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2009 (Allegato 22)

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3677)
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia: stabilisce i poteri conferiti al Prefetto di Milano nominato Commissario Delegato e le sue funzioni (ad esempio monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi; identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti in questi luoghi; adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione; programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati; adozione di misure

finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi; adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza); definisce il personale del quale il Commissario delegato si può avvalere (civile e militare), le disposizioni normative alle quali è autorizzato a derogare e lo stanziamento economico a sua disposizione. (Allegato 23)

- Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo - Il Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia, "Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano", 2009: stilato per le "aree autorizzate di sosta transitoria per i nomadi", stabilisce le modalità di accesso e permanenza alle stesse. Costituito da 17 Articoli. Allegati al documento un "elenco dei campi per l'accoglienza delle comunità nomadi" e il "modello di adesione al patto di legalità e socialità per l'uso di spazio allestito nell'area di sosta transitoria". (Allegato 2)

- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), Articolo 43 :
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. (Allegato 7)

- Decreto Legislativo 9 Luglio 2003, n. 215: Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Allegato 8)

- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 : Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Allegato 24).

14. Riservatezza

- X "Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."
- "Chiedo alla Commissione di non indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."

15.

Alla luce di quanto detto sopra, si chiede alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari indicati in narrativa.

Milano, 19 Luglio 2010

Per il Naga

Avv. Pietro Massarotto

Legale rappresentante

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, sperando i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.
- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.